

	ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DEL PRETE - FALCONE SAVA	
SETTORE TECNOLOGICO: TATF04101B <i>Biotecnologie Sanitarie - Elettronica ed Elettrotecnica</i> <i>Informatica e Telecomunicazioni - Meccanica e Meccatronica</i> CORSO SERALE: TATF04151R <i>Elettronica ed Elettrotecnica</i>	LICEO SCIENTIFICO TAPS041019 <i>Scienze Applicate</i>	SETTORE PROFESSIONALE: TARF04101G <i>Servizi Socio Sanitari - Odontotecnico - Produzioni Industriali e Artigianali</i> IPIA San Marzano di S.G: TARI04101E <i>Manutenzione e Assistenza Tecnica</i>

BOZZA DI REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Protocollo d'Intesa "Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2020/2021", sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 21 maggio 2021;

VISTO il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

VISTA la legge 23 luglio 2021, n. 106, Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;

VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" con particolare riferimento all'articolo 1;

VISTO il verbale n. 34 del 12 luglio 2021 del Comitato Tecnico Scientifico;

VISTO il verbale n. 39 del 5 agosto 2021 del Comitato Tecnico Scientifico;

VISTO il "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022", adottato con decreto del Ministro dell'istruzione del 6 agosto 2021, n. 257 (Piano scuola 2021/2022);

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127;

VISTA la circolare del Ministero della salute dell'11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta";

VISTO il verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione n. 698 del 6 maggio 2021;

VISTO il D.M. 14 agosto 2021, Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19;

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

VISTO il "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 6 aprile 2021;

1. **VISTO** il D.L. 10 settembre 2021, n. 122, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale" con particolare riferimento all'articolo 1;

CONSIDERATO il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2021/2022.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'I.I.S.S. "Del Prete - Falcone" di Sava, e nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.
4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultime/i, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico pubblica sull'Albo d'Istituto online e sul sito web istituzionale il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici,

rendendo obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari, reali e concreti.
3. Ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.
4. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le eventuali attività da svolgere in smart working, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché
 - a) effettuino la misurazione della temperatura corporea delle studentesse e degli studenti sia all'ingresso degli edifici scolastici che durante la loro permanenza all'interno degli stessi secondo quanto disposto dal Dirigente scolastico o dal suo collaboratore;
 - b) effettuino la misurazione della temperatura corporea del personale scolastico, dei fornitori esterni e/o dei visitatori secondo quanto disposto dal Dirigente scolastico;
 - c) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
 - d) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori ad ogni cambio della classe e gli attrezzi delle palestre alla fine delle lezioni;
 - e) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
 - f) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
 - g) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.
5. Le famiglie si impegnano a sottoscrivere e a rispettare quanto contenuto nel rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, in particolare si impegnano a monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei componenti della famiglia al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili casi di contagio e a contribuire allo sviluppo dell'autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti.

Art. 3 – Premesse

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:
 - a) Per "pulizia" si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza.
 - b) Per "sanificazione" si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia

- e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore.
- c) Il virus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca o dal naso della persona infetta. Le persone che sono a contatto stretto (distanza inferiore di 1 metro) con una persona infetta possono contagiarsi se le goccioline droplet entrano nella bocca, nel naso o negli occhi. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus (fonte: Ministero della Salute).
- d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto.
- e) Per "contatto stretto con un caso di COVID-19" si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire:
- Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
 - Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
 - Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;
 - Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.
- f) Per "quarantena" si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni.
- g) Per "isolamento fiduciario" o "quarantena precauzionale" si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l'isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni.
- h) Per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV-2 e hanno completato il ciclo vaccinale, il periodo di quarantena precauzionale può per essi limitarsi a 7 giorni, a condizione che, alla scadenza di tale termine, venga effettuato un test diagnostico di esito negativo con uno dei tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile performance identificate nelle vigenti circolari del Ministero della Salute.

Art. 4 - Disposizioni generali

1. Le precondizioni per la presenza a scuola delle studentesse e degli studenti, di tutto il personale scolastico e di eventuali soggetti esterni sono:
- a) l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
- b) non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 7/14 giorni secondo quanto previsto dall'art. 3 lettere f, g, h;
- c) non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 7/14 giorni secondo quanto previsto dall'art. 3 lettere f, g, h;

2. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:
 - a) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
 - b) indossare la mascherina chirurgica, che va sostituita quotidianamente o quando diventa umida. Non sono ritenute idonee le cosiddette mascherine da comunità;
 - c) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato;
 - d) dovrà essere permanentemente assicurato il ricambio d'aria in tutti i locali della scuola nei quali permangono persone, compresi i corridoi, la palestra, gli spogliatoi, la sala riunioni, le sale docenti, gli uffici, i bagni e gli ambienti di servizio. I collaboratori scolastici provvederanno all'apertura delle finestre di tutti i locali, nella posizione ribalta, prima dell'inizio delle attività lavorative e didattiche e alla chiusura delle stesse al termine delle attività.
3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.
4. In zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc...), nonché di quelle sanitarie usuali.

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. A norma del D.L. n. 122 del 10/09/2021, dall'11 settembre 2021, chiunque, con l'esclusione delle studentesse e degli studenti, accede ai locali scolastici deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del D.L. 22 aprile 2021.
2. tutto il personale scolastico – docenti, ATA, educatori, ecc. – per accedere ai locali scolastici ed erogare le prestazioni lavorative, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del D.L. in oggetto.
3. Le suddette disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi dalla campagna vaccinale e sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4. Il controllo giornaliero delle Certificazioni sarà effettuato, all'ingresso di ogni sede, da personale dipendente a tale scopo delegato che riporterà su apposito registro le risultanze della verifica.
5. In caso di riscontro negativo o di mancato possesso di idonea certificazione, il personale sarà invitato a lasciare i locali scolastici.
6. Il mancato rispetto delle disposizioni da parte del personale scolastico è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominato.
7. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere

a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o l'autorità sanitaria.

8. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 7/14 giorni secondo quanto previsto dall'art. 3 lettere f, g, h, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.
9. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della scuola (tais04100v@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
10. È istituito e tenuto presso le reception delle tre sedi dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.
11. In caso di necessità, le studentesse e gli studenti possono essere accompagnati da un solo genitore o da persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso il possesso della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) e l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.
12. È comunque obbligatorio, anche per i familiari delle studentesse e degli studenti:
 - rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
 - utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).
13. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 6 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso l'ultima fase dell'adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.
2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di termometri ad infrarossi e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per effettuare delle misurazioni della temperatura corporea sia nelle situazioni dubbie che in maniera programmata secondo le disposizioni del Dirigente scolastico o del suo collaboratore.
3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

4. Non è consentito ai familiari portare, nel corso della mattinata, cibo, materiale scolastico o altro alle studentesse e agli studenti impegnati nelle attività scolastiche. Qualsiasi accesso agli edifici scolastici deve essere richiesto dal personale scolastico o programmato contattando via mail o telefonicamente gli uffici di segreteria.
5. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o l'autorità sanitaria.

Riammissione alla frequenza scolastica

In caso di sintomatologia che abbia determinato l'allontanamento dalla scuola di un alunno o l'assenza per più giorni, in base alla valutazione del medico di medicina generale, potranno verificarsi due situazioni:

1. nel sospetto di un caso di CoVID-19, il medico di medicina generale valuta se richiedere, con le modalità in uso nella propria Azienda, l'esecuzione del tampone diagnostico. In caso di positività il Dipartimento di Sanità Pubblica avviserà il referente scolastico CoVID-19 e l'alunno rimarrà a casa fino a risoluzione dei sintomi ed esito negativo di due tamponi eseguiti ad almeno 24 ore di distanza, seguendo le indicazioni del Dipartimento di Sanità Pubblica relative alla riammissione in comunità. L'alunno rientrerà poi a scuola con attestato del Dipartimento di Sanità Pubblica di avvenuta guarigione. In caso di negatività, invece, il medico di medicina generale produrrà, una volta terminati i sintomi, un certificato di rientro in cui deve essere riportato il risultato negativo del tampone. Come che sia, coerentemente con il Piano Scuola 2021-2022 del Ministero dell'Istruzione, "[...] si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale [...]".
2. per sintomatologia NON riconducibile a CoVID-19, il medico di medicina generale gestirà la situazione come normalmente avviene, indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all'evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro in comunità.

Art. 7 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. Gli edifici scolastici dell'Istituto comprendono la sede centrale di via Mazzini s.n.c. e la sede succursale di via Roma n. 135 a Sava e la sede succursale di via Regina Margherita a San Marzano di San Giuseppe. A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica o un laboratorio indicati sulle planimetrie allegate. Ciascuna delle tre sedi è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche/laboratori al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.
2. A ciascuna classe/laboratorio dei tre edifici sono assegnate, come indicato sulle planimetrie allegate, le porte di ingresso e uscita ed i percorsi di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale, attraverso i quali le studentesse e gli studenti delle rispettive classi/laboratori devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.
3. Al personale scolastico di tutte le sedi sarà consentito l'accesso unicamente dall'ingresso principale. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.
4. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi - sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina:
 - in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
 - negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della Scuola e con il permesso del docente;
 - ai servizi igienici se non presenti all'interno del proprio settore;

- esclusivamente al bar in sede centrale e ai distributori automatici di alimenti e bevande nelle sedi succursali.
5. Le studentesse e gli studenti dovranno consumare la merenda restando in aula al loro posto, senza la mascherina e mantenendo il distanziamento fisico prescritto.

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito dalle ore 07.55 in via Roma e dalle 08.05 in via Mazzini e nella sede di San Marzano. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti. Compatibilmente con gli orari di arrivo dei mezzi di trasporto pubblico, le studentesse e gli studenti sono invitati a collaborare evitando arrivi in anticipo al fine di ridurre il tempo di attesa.
2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono, indossando correttamente la mascherina, mettersi in fila in corrispondenza dell'ingresso assegnato per permettere al collaboratore scolastico la rilevazione della temperatura mediante un termometro ad infrarossi, e successivamente devono raggiungere le aule didattiche/laboratori assegnate/i, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo le 7:55, dopo la rilevazione della temperatura corporea, raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni.
3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.
4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. I docenti in servizio alla prima ora di lezione, incaricati della vigilanza dei propri alunni/e all'interno della aula/laboratorio assegnato, dovranno essere presenti a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle operazioni, ovvero alle ore 07.55 in via Roma e alle 08.05 in via Mazzini e nella sede di San Marzano.
5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico seguendo i percorsi di uscita indicati e indossando correttamente la mascherina. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici durante le operazioni di uscita.

Art. 9 – Uso dei parcheggi interni degli edifici scolastici

L'uscita delle automobili dai parcheggi interni dopo le ultime ore di lezione è consentita solo dopo che le studentesse e gli studenti hanno lasciato le pertinenze dell'Istituto.

Art. 10 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e i docenti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.
2. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

3. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche, entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la smart TV e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitate da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi. Sia il/i docente/i disciplinare che l'eventuale docente di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito al docente prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti.
4. È obbligatorio per il personale scolastico e per le studentesse e gli studenti l'utilizzo della mascherina chirurgica.
5. Le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina durante le attività sportive in palestra svolte solo in presenza degli insegnanti.
6. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale.
7. I mouse, le tastiere, le periferiche dei computer e ogni altra strumentazione presente nei laboratori didattici a disposizione delle studentesse e degli studenti sono disinfettati dagli assistenti tecnici prima e dopo il loro utilizzo.
Per il personale impegnato con alunni con disabilità, è previsto l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si tiene necessariamente conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell'alunna/o o dal medico.
8. In tutte le sedi dell'istituto è indicata la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che devono essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 11 – Attività sportiva scolastica

1. Gli insegnanti di Scienze motorie e sportive devono progettare attività motorie che non prevedano il contatto fisico e consentano di mantenere un distanziamento fisico di almeno 2 metri senza l'utilizzo della mascherina.
2. In zona bianca, saranno possibili le attività di squadra ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali; in zona gialla o arancione, saranno possibili le attività unicamente di tipo individuale.
3. Primo o dopo l'attività sportiva, i collaboratori scolastici devono disinfettare gli eventuali attrezzi sportivi da adoperare o adoperati.
4. Durante l'attività sportiva in palestra i collaboratori scolastici garantiranno il ricambio d'aria mediante l'apertura permanente delle porte.
5. Al termine delle lezioni i collaboratori scolastici provvedono alla pulizia e alla disinfezione dei locali, garantendo la disponibilità in sicurezza degli ambienti per gli usi successivi.

Art. 12 - Accesso ai servizi igienici

1. Le studentesse e gli studenti potranno accedere ai servizi igienici solo se muniti del cartellino specifico di accesso agli stessi che sarà rilasciato dalla segreteria scolastica.
2. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di utilizzare i bagni è necessario lavare le mani con acqua e sapone o disinfettarle con il gel igienizzante.
3. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.
4. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno

tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

5. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito a partire dalla seconda ora di lezione, salvo casi di particolare urgenza che saranno valutati dal docente.
6. L'accesso ai servizi igienici è inibito dalle ore 10.45 alle 11.15 e dalle 12.45 fino al termine delle lezioni per consentire le operazioni di pulizia e di sanificazione.
7. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

Art. 13 - Accesso ai distributori automatici di alimenti/bevande e al bar

1. Per la sede di via Roma l'accesso ai distributori automatici di alimenti e bevande da parte delle studentesse e degli studenti è consentito esclusivamente osservando le seguenti modalità:
 - Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina.
 - Prima e dopo l'utilizzo dei distributori automatici, gli utenti devono disinfettare le mani con il gel disinfettante messo a disposizione in prossimità degli stessi.
 - Le studentesse e gli studenti potranno accedere al locale dove sono ubicati i distributori solo se muniti del cartellino specifico di accesso all'area distributori che sarà rilasciato dalla segreteria scolastica.
 - Dalle ore 09.00 alle ore 10.00 le studentesse e gli studenti delle aule situate al piano terra. La colazione sarà consumata nei 10 minuti a cavallo tra la seconda e la terza ora di lezione.
 - Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 le studentesse e gli studenti delle aule situate al primo piano. La colazione sarà consumata nei 10 minuti a cavallo tra la terza e la quarta ora di lezione.
 - Alle studentesse e agli studenti non è consentito accedere ai distributori automatici durante le operazioni di ingresso e di uscita iniziali e finali e durante i transiti da un settore all'altro.
2. Per la sede di via Mazzini il servizio bar potrà essere utilizzato dagli studenti e dalle studentesse osservando le seguenti modalità:
 - Saranno individuati n. 2 rappresentanti (1 titolare e 1 sostituto) per classe incaricati giornalmente di stilare la lista di alimenti/bevande richiesti dai compagni raccogliendo il corrispettivo in denaro.
Il rappresentante potrà allontanarsi dalla propria classe per consegnare la lista al titolare del bar solo se munito del cartellino specifico di accesso all'area bar che sarà rilasciato dalla segreteria scolastica.
 - I rappresentanti delle classi del piano terra incaricati dovranno consegnare la lista al titolare del bar entro e non oltre 15 minuti prima della fine della prima ora.
 - I rappresentanti delle classi del primo piano incaricati dovranno consegnare la lista al titolare del bar entro e non oltre 15 minuti dopo la fine della prima ora.
 - I rappresentanti incaricati delle classi del piano terra dovranno ritirare gli alimenti/bevande ordinati/e nei 15 minuti prima della fine della terza ora. La colazione sarà consumata nei 10 minuti a cavallo tra la terza e la quarta ora di lezione.
 - I rappresentanti incaricati delle classi del primo piano dovranno ritirare gli alimenti/bevande ordinati/e nei 15 minuti dopo la fine della terza ora. La colazione sarà consumata nei 10 minuti a cavallo tra la terza e la quarta ora di lezione.
 - I rappresentanti incaricati, dopo la raccolta e la consegna del denaro e dopo la consegna degli alimenti/bevande devono disinfettare le mani con il gel igienizzante messo a disposizione.

Art. 14 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.
2. Per tutto l'anno scolastico 2021/2022 sarà possibile svolgere le assemblee di Istituto delle studentesse e degli studenti e le assemblee dei genitori in presenza nel rispetto delle regole del distanziamento fisico e delle misure anticontagio. L'istituto provvederà a garantire comunque lo svolgimento di dette attività con modalità a distanza.
3. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento.
4. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti o i loro sostituti possono prendere posto nelle aree didattiche delle aule, mantenendo tra loro la distanza fisica di almeno 1 metro e la mascherina.
5. Il Comitato studentesco, costituito da tutti i rappresentanti di classe, dai rappresentanti di istituto e dai rappresentanti eletti nella Consulta provinciale, potrà riunirsi anche in videoconferenza in orario pomeridiano, previa richiesta di autorizzazione con almeno 3 giorni scolastici di preavviso al Dirigente scolastico e con l'indicazione dell'ordine del giorno e della data della convocazione.

Art. 15 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone e/o l'igienizzazione con gel specifico, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.
2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.
3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.
4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto, è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.
5. Prima e dopo aver maneggiato materiale didattico dato in distribuzione dagli insegnanti (fotocopie, dispense, etc.) è necessario disinfettare le mani.

Art. 16 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni almeno una volta al giorno e dei servizi igienici almeno due volte al giorno secondo quanto previsto dal cronoprogramma documentato attraverso un registro regolarmente compilato ed aggiornato.
2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) almeno all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate

dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con etanolo al 70%.
4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell'inizio delle lezioni, alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detersivi spray disponibili accanto alle postazioni.
5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori didattici e dei computer a disposizione del personale docente e non docente nelle aule e negli altri ambienti scolastici sono disinfettati dai collaboratori scolastici al termine delle lezioni.
6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

Art. 17 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata o qualsiasi soggetto appartenente al personale scolastico deve darne notizia al Dirigente scolastico o al Referente per il COVID-19.
2. Nel caso in cui un alunno/a presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 è necessario:
 - che l'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19
 - che il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale
 - ospitare l'alunno/a nel locale COVID
 - procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso del termometro ad infrarossi
 - far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se la tollera
 - che il minore non sia lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno/a non sarà affidato a un genitore/tutore legale
 - che sia dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano nell'istituto per condurlo presso la propria abitazione
 - fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito); questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso
 - pulire e disinfettare le superfici del locale COVID dopo che l'alunno/a sintomatico è tornato a casa
3. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 è necessario:
 - assicurarsi che lo stesso indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica

- invitarlo ad allontanarsi dall'edificio, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio medico di medicina generale per la valutazione clinica necessaria.
4. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Rapporto ISS COVID -19 n.58/2020" del 21 agosto 2020.
 5. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'avvio della procedura di sanificazione straordinaria dell'edificio scolastico nelle parti interessate e l'attivazione da parte della Scuola, nella persona del Primo collaboratore del Dirigente scolastico, individuato come Referente per il COVID-19, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.
 6. Se in una classe si registra un numero elevato di assenze improvvise ($\geq 40\%$) oppure se nella scuola si registra un numero elevato di assenze tra gli insegnanti, il Referente per il COVID-19 ne dà comunicazione al Dipartimento di prevenzione al fine di avviare un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere.

Art. 18 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili

1. Il concetto di fragilità va individuato "in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico" (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). Con specifico riferimento all'età, va chiarito che tale parametro, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità. La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa sempre congiuntamente alla presenza di comorbidità che possono integrare una condizione di maggiore rischio (Rapporto N. 58 28.8.2020 - ISS Covid-19).
2. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal Medico competente su richiesta dello stesso lavoratore. Al Medico competente è affidata la sorveglianza sanitaria eccezionale di tali lavoratori ai sensi dell'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, e della sua Legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77.
3. In merito alla possibilità per i lavoratori fragili di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.
4. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Allegati al presente Regolamento

Allegato I – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi

Allegato II – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici

ALLEGATO I – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi

Il livello di rischio per il personale ATA addetto agli uffici è da considerarsi basso. Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:

- indossare sempre la mascherina chirurgica
- non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, è consigliabile operare indossando guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno o da consegnare ad altre persone (fotocopie, documenti, pacchi, corrispondenza, etc.).

ALLEGATO II – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici

Il livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-basso. Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:

- non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, è consigliabile operare indossando guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno o da consegnare ad altre persone (fotocopie, documenti, pacchi, corrispondenza, etc.);
- disinfettare all'inizio dell'attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri oggetti di uso comune presenti alla reception. Disinfettare prima del loro utilizzo le attrezzature, i dispositivi e i macchinari abitualmente impiegati nello svolgimento delle proprie mansioni.

Considerando le mansioni dei collaboratori scolastici:

1. apertura e chiusura della scuola;
2. apertura e chiusura dei locali e delle finestre;
3. pulizia e disinfezione degli ambienti;
4. servizio alla reception (telefonate, accoglienza dell'utenza);
5. spedizione e ritiro della corrispondenza presso gli uffici postali o presso altre agenzie di spedizione;
6. vigilanza sulle studentesse e sugli studenti,

si ritiene che sia opportuno osservare quanto segue:

- all'arrivo a scuola si indossino già i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli, delle porte di ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni;
- per gli addetti alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e mascherine;
- procedere sempre alla pulizia approfondita dei locali e all'igienizzazione di telefoni, tastiere dei computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori della luce e degli altri oggetti di uso comune;
- dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di nuovi;
- per il lavoratore addetto alla reception: utilizzare l'apparecchio telefonico indossando sempre i guanti. In alternativa, usare periodicamente, almeno ogni ora, il gel disinfettante o lavare le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, e igienizzare l'apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno;
- a fine turno, il lavoratore indossi guanti nuovi e proceda al recupero degli effetti personali, e lasci la scuola senza attardarsi negli spazi comuni;
- le collaboratrici e i collaboratori scolastici che escono per ultimi dagli edifici scolastici, sempre indossando i guanti, provvedano a chiudere le porte, e solo dopo aver chiuso i cancelli, tolgano i guanti e li gettino in un apposito sacchetto che devono portare con sé, da smaltire appena possibile. Coloro che lasciano la scuola con l'automobile o altro mezzo personale, prima di uscire tolgano i guanti, riponendoli in un sacchetto di cui dovranno essere provvisti, ne indossino un paio di

- nuovi, portino fuori dal cortile il proprio mezzo, chiudano il cancello e tolgano i guanti, gettandoli nello stesso sacchetto, che verrà smaltito appena possibile;
- assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici.